

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di sistemi di telecamere originari degli Stati Uniti d'America

(1999/C 17/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾ e (CE) n. 905/98 ⁽³⁾, (in seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di sistemi di telecamere originari degli Stati Uniti sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 7 dicembre 1998 da un produttore comunitario, Philips BTS Broadcast Television Systems BV (in appresso «il denunciante»), che rappresenta una notevole percentuale della produzione totale di sistemi di telecamere della Comunità.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto di dumping sarebbero sistemi di telecamere per la telediffusione costituite da corpo camera (camera head), mirini, automatismi e comandi, integrati o modulari. Il prodotto in questione è attualmente classificabile ai codici NC 8525 30 90, 8528 22 00, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81 e 8529 90 88, 8543 80 95, 8528 21 14, 8528 21 16 e 8528 21 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping per gli Stati Uniti si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha affermato, presentando elementi di prova, che le importazioni del prodotto in questione dagli Stati Uniti sono notevolmente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, un impatto negativo sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dai produttori comunitari, con gravi ripercussioni sui risultati complessivi, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione dell'industria comunitaria.

5. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari denunciati e alle associazioni di produttori della Comunità, agli importatori, alle associazioni rappresentative di produttori esportatori e importatori menzionati nella denuncia e alle autorità degli Stati Uniti.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono o no menzionati nella denuncia. In caso negativo, dovranno chiedere alla Commissione al più presto, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro i termini fissati al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo e numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di altre informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 6.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

6. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'istituzione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori, le loro organizzazioni rappresentative, nonché utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine specificato al punto 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 21 del regolamento di base. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da elementi di prova oggettivi all'atto della presentazione.

7. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni, salvo diverse disposizioni, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dall'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere

sentite dalla Commissione. Il termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) Indirizzo per la corrispondenza

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C ed E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.